

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SS.UU. – 19 aprile 2021 n. 10242 – Primo  
Pres. f.f. Di Iasi – Est. Esposito.

in: <https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione>

*Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Tuttavia, qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione ad altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva.*

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA DEFINITIVA O NON  
DEFINITIVA DELLE SENTENZE, AI FINI DEL REGIME DI IMPUGNAZIONE  
APPLICABILE

Giuseppe Palmieri \*

SOMMARIO: 1.- La pronuncia annotata; 2.- Il contrasto tra indici formali: il principio dell'apparenza; 3.- Il richiamo al diritto di impugnazione quale declinazione del più generale diritto di azione – conclusioni.

**1.- La pronuncia annotata.**

La sentenza in commento, estensore il consigliere Dott. Lucia Esposito, relatore il Consigliere Dott. Aldo Carrato<sup>1</sup>, si segnala per la lucida, chiara, rafforzata e condivisibile scelta di campo in materia di verifica dei criteri di individuazione della natura definitiva o non definitiva delle sentenze, ai fini del regime di impugnazione applicabile.

La sentenza, poi, offre spunti di riflessione ulteriori in ordine al principio di affidamento in presenza di un contrasto irriducibile tra opposti indicatori formali.

Il caso all'esame della Corte: il Tribunale di La Spezia, in un processo con una pluralità di domande, aveva definito parzialmente il giudizio, decidendo sul merito di una domanda e affermando in dispositivo di “non definitivamente” pronunciare;

---

\* Professore a contratto di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza).

<sup>1</sup> Si segnala che la persona del relatore è diversa da quella dell'estensore e quindi appare ipotizzabile che la decisione sia stata presa a maggioranza, col voto difforme del relatore. M. Mocci, *Le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 10242/2021) affrontano una singolare ipotesi di sentenza non definitiva*, in *GiustiziaInsieme.it*, 10.5.2021.

provvedeva alla regolamentazione delle spese di lite e disponeva con ordinanza la prosecuzione del giudizio per il compimento di attività istruttoria necessaria ai fini della decisione su altra domanda. Il soccombente faceva, nei termini, rituale riserva di impugnazione.

All'esito della successiva sentenza su altra domanda, il soccombente impugnava entrambe le sentenze, ma la Corte di Appello di Genova dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto avverso la prima sentenza.

La Corte di Appello di Genova evidenziava che secondo l'orientamento espresso dai giudici di legittimità, per distinguere tra sentenze definitive e sentenze non definitive, ai fini dell'applicazione dell'istituto della riserva di impugnazione, occorre avere riguardo a un criterio meramente formale e quindi doveva considerarsi non definitiva solo la sentenza che non avesse liquidato le spese di lite in ordine alla domanda o alle domande decise, dal momento che la statuizione in merito alle spese, quanto agli effetti, equivaleva ad un provvedimento di separazione, che implicava la natura definitiva di tale decisione.

Il soccombente proponeva ricorso per cassazione, dolendosi preliminarmente della configurazione data alla prima sentenza come definitiva. La seconda sezione, dando atto della esistenza di due criteri formali tra loro contrastanti, sollecita il primo presidente a rimettere il ricorso alle sezioni unite, siccome involgente questione di massima particolare importanza per individuare tra i due criteri formali quale fosse quello recessivo<sup>2</sup>.

La sentenza delle SS.UU. dopo aver ripercorso le linee dell'evoluzione giurisprudenziale sul tema (anche mediante richiamo alla sentenza n. 6993 del 25.3.2011), ribadisce l'esistenza di un orientamento ormai consolidato nella Corte in ordine alla individuazione della natura definitiva o non definitiva della sentenza che decida solo su alcune delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti, ai fini del regime di impugnazione (immediata o differita)<sup>3</sup>.

A tal fine, cita la sentenza Cass. 1/3/1990 n. 1577 delle Sezioni Unite che, risolvendo il contrasto venutosi a creare tra le decisioni favorevoli ad un approccio sostanzialista e quelle propense ad una soluzione formalista, ha optato per l'approccio formalista (ovvero quello che valorizza gli indici esteriori della sentenza)<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Per una attenta disamina della ordinanza della seconda sezione del 9/3/2020 n. 6624, v. R. Lombardi, *Sentenze definitive e non definitive: si preannuncia un ulteriore intervento delle sezioni unite*, in *www.judicium.it* (2020) 10.

<sup>3</sup> Per una compiuta disamina dell'istituto, v. Califano, *La riserva di impugnazione delle sentenze non definitive o parziali dal 1950 ad oggi*, in *Il Foro nap.* (2019) 541 ss.

<sup>4</sup> Secondo parte della dottrina, "... l'organo decidente può, ai sensi dell'art. 277, co. 2, c.p.c., limitare la decisione ad alcune domande, ove riconosca la necessità, per altre, di ulteriore istruzione, qualora la sollecita definizione delle prime sia di interesse apprezzabile per la parte che ha fatto istanza. In questi casi, la sentenza deve essere considerata come non definitiva, nella misura in cui, pur decidendo autonome domande, non attribuisca o neghi, per ripetere le parole di Chiovenda, il bene della vita preteso dall'attore"; v. G. Arieta, F. De Santis, L. Montesano in *Corso Base di diritto processuale civile*<sup>7</sup>, Milano 2019, 503.

Sulla differenza tra la sentenza di cui all'art. 277, co. 2, c.p.c. e quella di cui all'art. 279, co. 2, n. 5, c.p.c., v. Proto Pisani, *Riv Dir Proc.* (1968) 136; secondo l'autore: "La decisione frazionata e progressiva del cumulo di domande di cui all'art. 277, co. 2, c.p.c., è figura autonoma rispetto a quella oggetto delle previsioni di cui all'art. 279, co. 2, n. 5".

Nella stessa si dà conto che “... l’opzione per il criterio formale di identificazione delle sentenze non definitive risponde ad un criterio di assoluta chiarezza, che fonda l’affidamento della parte nella possibilità che, ricorrendo le condizioni date (omessa separazione delle cause; omessa statuizione sulle spese), si sia effettivamente in presenza – qualunque ne sia il contenuto – di una sentenza non definitiva, suscettibile, in quanto tale, di riserva di impugnazione”.

Al pari degli altri indicatori formali, secondo la sentenza in commento, “... assume carattere intrinseco e formale anche l’espressa qualificazione della sentenza come definitiva o non definitiva da parte del giudice”.

## **2.- Il contrasto tra indici formali: il principio dell’apparenza.**

Nel caso all’esame della Corte, la qualificazione della sentenza come non definitiva si poneva in contrasto con gli altri indici formali desumibili dal testo, determinando la difficoltà di attribuire prevalenza all’uno o all’altro: da una parte, l’espressa qualificazione di sentenza come non definitiva da parte del giudice, dall’altra, la liquidazione delle spese ad esplicitare un provvedimento di separazione<sup>5</sup>.

Anomalia che per la Corte costituisce l’occasione per verificare la tenuta del criterio formale di individuazione, rispetto a quello sostanziale.

E la Corte lo risolve positivamente, richiamando i principi della certezza, dell’affidamento e dell’apparenza.

Con riferimento al principio dell’apparenza, la Corte richiama ordinanza Cass. 29/12/2011 n. 29829, sentenza SS.UU. 16/4/2007 n. 8949, sentenza SS.UU. 11/1/2011 n. 390; oltre a numerose pronunce delle sezioni semplici, sempre improntate ai principi dell’apparenza e dell’affidamento: Cass. 14/12/2007, n. 26294, Cass. 26/5/2017, n. 13381.

Né, si sostiene, l’apparenza è tutelata se la espressa qualificazione del provvedimento, ai fini del regime dell’impugnazione applicabile, risulti determinata da consapevole scelta del giudice. E tanto perché, così facendo, le volte in cui si è fatto riferimento alla consapevolezza della scelta, l’indagine è stata compiuta sulla base di criteri di carattere oggettivo.

In definitiva, ai fini della individuazione del regime impugnatorio, la qualificazione del giudice assurge ad indicatore formale imprescindibile essendo questa l’unica opzione interpretativa conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell’economia dell’attività processuale, evitando l’irragionevolezza di imporre di fatto all’interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa l’esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo (SS.UU. 16/4/2007, n. 89924).

---

*Contra*, trattandosi di mera duplicazione, S. Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, II, 1, Milano 1959/60, 322.

<sup>5</sup> L’attributo della definitività, secondo l’orientamento formalista, postula che il giudice si sia contestualmente avvalso del potere conferitogli dalla legge, di separazione delle cause, anche se non necessariamente con un provvedimento formale. In senso dubitativo, v. G. Verde, *Profili del processo civile. 2. Processo di cognizione*<sup>4</sup>, Napoli, 2008, 147.

Per una separazione disposta in via implicita almeno nei casi in cui il giudice abbia regolato le spese, v. C. M. Cea, *Foro it.*, 1987, I, 152; F. Rota, *Nuova giur. civ. comm.* (1990) I, 776.

Il richiamo al principio dell'affidamento, quindi, è dirimente.

L'affidamento quale principio generale del diritto può farsi risalire al principio di buona fede contemplato nel codice civile agli artt. 1375 e 1175 c.c.<sup>6</sup>.

In passato, si era dubitato che esso fosse un principio normativo generale ed autonomo; ed infatti veniva considerato come una norma programmatica, senza propria cogenza giuridica.

Fu la Corte Costituzionale ad utilizzare, per prima, il concetto di legittimo affidamento con la pronuncia n. 349/1985, anche se l'evoluzione giurisprudenziale non ha sempre seguito un percorso lineare.

Più di recente, sempre a proposito del principio di affidamento la Sezione tributaria della Suprema corte con la sentenza n. 12372/2021 dell'11/5/2021, riaffermandolo, ha definito come lesiva del principio di collaborazione e buona fede la condotta dell'Ufficio finanziario con cui, dopo aver emesso, in base alla proposta accettata dal contribuente, gli atti di accertamento con adesione per alcune annualità di imposta, proceda, repentinamente, senza motivazione e nonostante il tempestivo e regolare adempimento degli atti già emanati, all'emissione per le restanti annualità, pure oggetto della proposta, di avviso di accertamento per l'originaria pretesa. In detta ipotesi è inesigibile, in relazione al legittimo affidamento sulla regolare definizione della procedura di accertamento con adesione, la maggior pretesa costituita dalla differenza tra gli importi concordati e quelli richiesti.

### **3.- Il richiamo al diritto di impugnazione quale declinazione del più generale diritto di azione – conclusioni.**

A questo punto, la sentenza, onde inquadrare sotto il profilo sistematico la questione di massima di particolare importanza richiama l'elaborazione dottrina e giurisprudenziale relativa al diritto di impugnazione quale fondamentale declinazione del diritto di azione<sup>7</sup>.

L'art. 24 Cost., infatti, al secondo comma, sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio, ed ha come necessario corollario la possibilità di ottenere il riesame della decisione da parte di un giudice diverso rispetto a quello del provvedimento impugnato<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Il principio dell'apparenza del diritto è uno dei cardini fondamentali del nostro ordinamento. Nel codice civile la declinazione di detto principio è feconda (artt. 534, 1189, 1398, 1415, 1445, 1729 cod. civ.) e va a braccetto con il principio di buona fede, di affidamento e di certezza dei rapporti giuridici; v. P. Fortina in *Altalex* del 28/1/2011, commento a SS.UU. sentenza n. 390 dell'11/1/2011.

<sup>7</sup> I mezzi di impugnazione costituiscono uno sviluppo del diritto di azione e del diritto di difesa costituzionalmente garantiti dall'art. 24, co. 1 e 2 Cost. Come il diritto di azione mira ad un provvedimento di merito che stabilisca sulla esistenza o sull'inesistenza del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, così i mezzi di impugnazione delle sentenze mirano non solo ad eliminare la sentenza invalida o ingiusta, ma anche a sostituirla con altra sentenza che si pronunci sulla esistenza o no del diritto azionato dall'attore; v. A. Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1994, 498.

<sup>8</sup> Critica sull'*iter* argomentativo utilizzato dalla Corte, sebbene ne condivida la decisione, V. Battaglia, *Sulla natura definitiva o non definitiva della sentenza contenente indici formali opposti (nota a Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, 10242)*; in *www.judicium.it* (2021) 6. Secondo l'autrice, le conclusioni della Corte trovano il loro "... immediato e perspicuo fondamento non tanto in quella ragione giustificatrice di sistema che impone di garantire al soccombente il diritto fondamentale ad impugnare, quanto piuttosto nell'art. 153, co. 2, c.p.c., che però le Sezioni unite non prendono in considerazione". A noi, invece, tale

La Corte al tal fine richiama un suo precedente nel quale è riaffermato "... l'esigenza di consentire la più ampia espansione, nel perimetro di tenuta del sistema processuale, del diritto fondamentale di azione (e quindi anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.) che guarda come obiettivo al principio dell'effettività della tutela giurisprudenziale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio mezzo, il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull'Unione Europea, art. 6 CEDU)".

La Corte, quindi, conclude che "... sussiste una ragione giustificatrice di sistema che impedisce il diniego alla parte dell'accesso all'impugnazione".

Da qui, il seguente principio di diritto: "Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa.

Tuttavia, qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione ad altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva".

---

prospettata soluzione della rimessione in termini sembra creare più problemi di quanti ne risolve. Innanzitutto, in termini di tempistica e di individuazione del destinatario dell'istanza. Come noto, per l'applicazione dell'art. 153, co. 2, c.p.c. è necessaria l'istanza di parte e la dimostrazione di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile. Il che, tra l'altro, sarebbe comunque oltremodo gravoso per la parte.